

REGOLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA

Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 30/1/1997

(art. 1)

1. L'Amministrazione comunale, in considerazione dell'importanza sociale che riveste l'attività sportiva come utile occasione di aggregazione ed integrazione sociale, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, determina, con il presente regolamento, i criteri e le modalità di intervento in materia sportiva.

2. Nell'applicazione del presente regolamento, l'Amministrazione, in linea con le proprie finalità, intende favorire l'attività sportiva continuativa che miri a sviluppare sul territorio l'integrazione, la socializzazione, la solidarietà, la diffusione di valori sociali e che si ponga in particolar modo come occasione di incontro per soggetti poco integrati, disadattati, extracomunitari, disabili, anziani e minori che vivono in situazione di disagio, avvalendosi, per le competenze attribuitele dalla legge, della Consulta comunale dello sport.

(art. 1 bis)

1. Viene istituita ai sensi dell'art. 11 della l. reg. n. 8 del 16/05/78, la Consulta comunale dello sport che collabora con l'Amministrazione con funzioni consultive e propositive anche a mezzo di appositi gruppi di lavoro.

2. Fanno parte della Consulta:

- L'Assessore comunale allo Sport;
- Il Presidente del C.O.N.I. o un suo delegato;
- Il Provveditore agli studi o un suo delegato;
- n. 5 rappresentanti delle Federazioni sportive maggiormente diffuse nel territorio;
- n. 3 rappresentanti tra gli Enti di promozione sportiva.

(art. 2)

1. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, le manifestazioni da organizzare e realizzare direttamente, anche con la collaborazione gratuita di enti pubblici e privati.

2. Altre manifestazioni, di rilevante interesse, non inserite nel bilancio preventivo, possono essere acquistate o organizzate, previo parere della Commissione Consiliare competente.

(art. 3)

1. L'Amministrazione comunale inoltre interviene direttamente nell'organizzazione di attività sportive, manifestazioni, centri comunali di promozione e avviamento allo sport e di educazione motoria, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. L'Assessore allo Sport presenta al Consiglio Comunale relazione entro il 15 ottobre di ogni anno sull'attività di cui al comma precedente, svolta dal 1° settembre dell'anno precedente al 31 agosto dello stesso anno.

(art. 4)

1. Per la realizzazione di attività e manifestazioni di livello nazionale ed internazionale, organizzate direttamente o per la quale si intende intervenire a sostegno mediante fornitura di beni e/o servizi, la Giunta è autorizzata a ricorrere alla trattativa privata, oltre che nei casi previsti dai regolamenti comunali, anche per le spese relative a trasporto e soggiorno.

TITOLO I INTERVENTO PARTECIPATIVO

(art. 5)

1. L'intervento partecipativo del Comune a titolo oneroso, rivolto alle iniziative e manifestazioni sportive che hanno luogo nel territorio comunale ed alle attività sportive, nel limite massimo del 30% delle spese indicate nel preventivo, è indirizzato a garantire alcuni dei servizi e dei beni necessari alla realizzazione delle stesse (tra cui anche l'uso gratuito – salvo eventuale fideiussione per danni – di impianti o beni comunali), intervenendo direttamente, ove possibile, o a rimborso delle spese effettivamente sostenute.

(art. 6)

1. Le istanze per la concessione dell'intervento partecipativo all'attività sportiva annuale, a firma autenticata del legale rappresentante, devono essere inoltrate, anche a mezzo raccomandata, almeno 90 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo il calendario della competente Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.

2. Le istanze per la concessione dell'intervento partecipativo relative a manifestazioni devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data prevista per la manifestazione stessa. Tale termine, necessario per l'istruttoria delle istanze, deve essere considerato a tutela dell'Amministrazione e pertanto, in particolari ipotesi di rilevante interesse per la città, può essere ridotto dalla stessa Amministrazione, sentita la commissione consiliare competente.

(art. 7)

1. Sono ammessi alla concessione del sostegno finanziario enti pubblici e privati, Federazioni ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., associazioni, cooperative, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato anche senza personalità giuridica purché costituite e dotate di statuto che non perseguono finalità di lucro, regolarmente affiliate alle Federazioni o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che operano sul territorio comunale da almeno due anni, anche con altra denominazione sociale.

2. Le istanze per il sostegno di attività e manifestazioni, corredate di relazione tecnica, devono contenere la seguente documentazione:

a) atto costitutivo autenticato, con allegato statuto, o documento equipollente, dal quale si evince l'assenza di finalità di lucro (nel caso in cui copia di detti documenti siano in possesso dell'Amministrazione in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante attestante la persistente validità) – eventuali variazioni apportate all'atto costitutivo od allo statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni;

b) certificazione, rilasciata dalla competente Federazione e/o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., per la stagione cui si riferisce la richiesta di contributo, attestante l'affiliazione dell'Associazione di cui va indicato il numero di codice, l'esatta denominazione, l'indicazione del legale rappresentante e la data di prima affiliazione dell'Associazione richiedente o di altra società assorbita;

c) elenco atleti tesserati e relativo numero di cartellino;

d) relazione dettagliata sull'attività svolta negli anni precedenti, vistata e corredata dal parere della Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. competente e sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti indicazioni:

1. impianto sportivo utilizzato e sua ubicazione;

2. orari, periodicità e durata degli allenamenti;

3. modalità d'iscrizione (gratuita o meno);

4. nominativi dei tecnici utilizzati;

5. eventuali campionati disputati, con relativi piazzamenti, o attività svolta;

e) preventivo delle entrate e delle uscite (relativo solo ed esclusivamente alle spese sostenute per la realizzazione dell'attività sportiva per la quale si chiede l'intervento) sottoscritto dal legale rappresentante redatto secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

3. La relazione tecnica dettagliata sull'attività da svolgere o la manifestazione da realizzare, vistata e corredata dal parere della Federazione e/o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. competente e sottoscritta dal legale rappresentante deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le attività sportive:

- le attività o campionati a cui l'organismo partecipa;
- durata dell'attività agonistica;
- impianto sportivo in cui viene svolta l'attività agonistica e sua ubicazione;
- impianto sportivo in cui viene svolta l'attività preparatoria o gli allenamenti infrasettimanali e sua ubicazione;
- nominativo degli allenatori ed istruttori utilizzati;

b) per le manifestazioni:

- data e luogo della manifestazione;
- partecipanti all'iniziativa (squadre, atleti, tecnici ecc);
- modalità di accesso alla manifestazione;
- piano promo-pubblicitario.

(art. 8)

1. Il preventivo deve indicare nelle entrate le risorse del soggetto richiedente e da cui si evincano, oltre all'intervento richiesto al Comune, anche gli eventuali contributi richiesti ad Enti pubblici e privati.

2. Le singole voci, sia in entrata che in uscita, devono essere analitiche, in modo che possa essere individuato il numero, la durata e la quantità relativa alla voce; per quanto riguarda le trasferte inserite nell'attività sportive, si deve indicare la località ed il numero dei partecipanti.

3. Non dovranno essere riportate tutte quelle voci che non si riferiscano esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa sportiva quali, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- a) spese per affitto e gestioni di locali adibiti a sede del soggetto richiedente, diversa dalla sede delle attività sportiva;
- b) spese per pranzi e cene non inserite nel programma dell'attività;
- c) compensi ai soci, ad eccezione di quelli utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa e previsti dalla legge;
- d) spese per affitto e manutenzione della struttura sportiva non destinata all'attività promozionale ed agonistica (se utilizzata anche ad altri fini, il costo deve essere ridotto proporzionalmente).

4. Al bilancio deve essere allegata copia autenticata del verbale di assemblea di approvazione, da parte degli organi statutari competenti, del bilancio di previsione per l'iniziativa sportiva corrispondente alla stagione per cui si richiede l'intervento nel quale siano indicate anche le spese non riconosciute dall'Amministrazione comunale ai sensi del presente articolo.

TITOLO II SPONSORIZZAZIONI

(art. 9)

1. Il Comune, per la diffusione del nome della Città, può sponsorizzare manifestazioni e gare sportive di livello nazionale ed internazionale, o la partecipazione a tali manifestazioni e gare di squadre cittadine e atleti singoli tesserati presso società cittadine.

2. Possono essere sponsorizzate anche manifestazioni a carattere meramente locale qualora venga data diffusione almeno nazionale attraverso stampa a tiratura periodica, radio o televisione.

3. A tal fine l'Amministrazione approva una tabella generale nella quale vengono individuati gli importi che possono essere corrisposti, suddivisi in base al livello (regionale, nazionale o internazionale) della squadra o manifestazione e alla durata della sponsorizzazione.

(art. 10)

1. Le richieste di sponsorizzazione devono essere inoltrate entro gli stessi termini e corredate dalla stessa documentazione prevista per la concessione dell'intervento partecipativo, ai sensi del presente regolamento.

2. I soggetti che abbiano ottenuto la sponsorizzazione devono concordare con l'Amministrazione, a pena di decadenza, altre sponsorizzazioni.

3. Ove non venga raggiunto l'accordo, l'Amministrazione può revocare l'intervento.

TITOLO III

CORSI COMUNALI DI PROMOZIONE E DI AVVIAMENTO ED EDUCAZIONE MOTORIA

(art. 11)

1. Al fine di promuovere l'educazione sportiva, le Circoscrizioni territoriali organizzano, tramite associazioni sportive, corsi di avviamento allo sport e di educazione motoria.

2. A tal fine, entro il mese di maggio, l'Amministrazione centrale provvede alla pubblicazione di un bando complessivo per tutte le Circoscrizioni territoriali indicando direttive, obiettivi e finalità che l'Amministrazione intende raggiungere, relativamente al periodo decorrente dal 1° settembre dello stesso anno al 31 agosto dell'anno successivo.

3. Nel bando sono indicati gli importi che l'Amministrazione corrisponderà per avviato o per ogni singola voce di spesa quali istruttori, uso degli impianti, assicurazione, assistenza medica, abbigliamento ecc.

(art. 12)

1. Entro il 30 giugno, le Associazioni sportive, senza scopo di lucro, affiliate alle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., regolarmente costituite ed operanti su territorio comunale possono presentare alle Circoscrizioni territoriali competenti progetti di educazione motoria o di avviamento allo sport in conformità alle indicazioni dell'avviso.

(art. 13)

1. Per le attività da svolgersi nei mesi estivi, l'Amministrazione centrale pubblica altro bando entro il mese di marzo.

2. I progetti dovranno essere presentati entro il 30 aprile.

(art. 14)

1. L'istanza di presentazione dei progetti, a firma autenticata del rappresentante legale della Società od Ente, deve essere corredata della stessa documentazione di cui all'art. 7 c 2 del presente regolamento.

2. La relazione tecnica dell'iniziativa, da allegare all'istanza, vistata dalla Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. competente, deve illustrare il programma dettagliato delle attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere.

3. La relazione deve inoltre contenere le indicazioni che saranno richieste dal regolamento della Circostrizione competente e/o dal bando di cui al precedente all'art. 11.

(art. 15)

1. Le proposte presentate dagli enti vengono esaminate dalla Circostrizione per valutare l'ammissibilità al convenzionamento.

2. Le Circostrizioni rimangono libere di accettare o meno il progetto ed eventualmente di apportare delle modifiche da concordare con il soggetto proponente.

(art. 16)

1. Ogni Circostrizione stabilisce le modalità e i termini di iscrizione, i criteri di selezione, indicando se e quanto debba essere corrisposto per la partecipazione e quali categorie di persone possono presentare l'istanza, dandone adeguata pubblicità, tramite affissione di manifesti e con il coinvolgimento di scuole, centri sociali, parrocchie ecc.

(art. 17)

2. Le domande di iscrizione per i corsi devono contenere l'indicazione completa dei dati anagrafici e la documentazione richiesta e vanno presentate alla Circostrizione competente.

3.

(art. 18)

1. Il finanziamento è liquidato dalle Circostrizioni agli enti, detratte le eventuali entrate, a conclusione delle attività a seguito di attestazione e relazione sull'attività svolta, secondo le modalità espresse nel progetto e dietro presentazione della documentazione prevista dal titolo IV.

2. Nel caso in cui i frequentatori del corso risultino in numero considerevolmente inferiore rispetto al progetto approvato, il finanziamento concesso, detratte le spese fisse (quali quelle pubblicitarie e promozionali) sarà proporzionalmente ridotto.

3. Alla stipula della convenzione può essere erogata un'anticipazione pari al 30% ed un ulteriore 30% può essere erogato avendo svolto più del 50% dell'attività prevista.

4.

(art. 19)

1. Nelle more che le Circostrizioni siano dotate del personale e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie, l'intera procedura sarà seguita dall'Amministrazione centrale.

TITOLO IV LIQUIDAZIONI

(art. 20)

1. A conclusione dell'attività sportiva, motoria o delle altre iniziative cui l'Amministrazione abbia concesso un intervento, si provvede, su richiesta del beneficiario, alla liquidazione e pagamento. A tal fine il destinatario dell'intervento deve inoltrare all'Amministrazione centrale o alla Circoscrizione competente, anche a mezzo lettera raccomandata, entro 90 gg. dalla conclusione dell'attività la seguente documentazione:

a) dettagliata ed analitica relazione tecnico sportiva, sottoscritta dal legale rappresentante, recante il visto da parte della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. competente, che illustri l'attività svolta, la partecipazione ai campionati ed i relativi risultati conseguiti, l'iniziativa realizzata, l'attività promozionale svolta (C.A.S. o Centro equipollente);

b) elenco nominativo degli atleti della squadra o dei giovani iscritti al Centro di avviamento allo sport o al Centro equipollente o al corso di attività motoria, con l'indicazione della data e del luogo di nascita, della disciplina sportiva praticata e sottoscritto dal legale rappresentante con firma autenticata, a pena decadenza;

c) dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 20 e previa ammonizione dell'articolo 26 della legge 4 Gennaio 1968 n. 15 con la quale si attesti:

- che l'intervento finanziario assegnato dall'Amministrazione Comunale è stato utilizzato per l'attività per la quale era stato richiesto;

- che le spese sostenute ed evidenziate nel rendiconto sono afferenti all'anno o alla stagione cui si riferisce l'intervento finanziario;

- che le entrate, derivanti da altre eventuali attività dell'Associazione, unitamente ai contributi erogati da enti pubblici o privati a sostegno delle finalità istituzionali statutariamente determinate, non producono nel bilancio complessivo dell'anno cui si riferisce l'intervento un utile economico. (In caso contrario specificare la utilizzazione);

- che ha adempiuto a tutti gli obblighi in materia fiscale, previdenziali ed assistenziali previste dalle normative vigenti;

- che il legale rappresentante non è decaduto dal mandato ricevuto ed è abilitato a riscuotere somme da Enti pubblici e privati;

d) copia autenticata del verbale di approvazione, da parte degli organi statuari competenti, del rendiconto di attività sportiva o motoria corrispondente alla stagione per cui viene concesso l'intervento ed evidenziando tutte le spese eventualmente non riportate nel bilancio trasmesso all'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo successivo.

e) rendiconto delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante e redatto secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

2. Trascorso infruttuosamente il termine perentorio di 90 gg. (fanno fede timbro e data della raccomandata del servizio postale di stato) dalla data della realizzazione dell'attività o iniziativa svolta, in assenza della documentazione, il richiedente decade dalla concessione dell'intervento.

(art. 21)

1. Il rendiconto deve essere redatto indicando analiticamente le singole voci e precisando le risorse del soggetto richiedente, i contributi accertati da altri Enti pubblici e privati, e l'intervento concesso dal Comune ma non riscosso.

2. Le voci in uscita devono consentire, da parte del servizio preposto, l'individuazione del numero, la durata e la quantità relativa alla voce riportata in bilancio (per quanto riguarda le trasferte inserite nella attività federale, indicare località e numero partecipanti).

3. Non dovranno essere riportate tutte quelle voci che non si riferiscono esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'intervento ed in particolare non dovranno essere indicate le voci escluse dall'art. 8.

(art. 22)

1. In caso di intervento partecipativo in beni e servizi, nel rendiconto devono essere indicate le voci non spese a seguito dell'intervento diretto dell'Amministrazione.

2. Se l'intervento è concesso a rimborso delle spese, dovranno essere allegate le relative fatture, in originale, intestate all'Associazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

(art. 23)

1. I soggetti che ricevono interventi comunque denominati da parte dell'Amministrazione Comunale sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative che le stesse vengono realizzate con il concorso dell'Amministrazione Comunale di Palermo ed a riportare su tutto il materiale utilizzato lo stemma del Comune e la dicitura "Città di Palermo – Assessorato allo Sport".

(art. 24)

1. Le attrezzature acquistate con i fondi comunali di cui al titolo III del presente regolamento, restano di proprietà del Comune di Palermo e temporaneamente in custodia presso l'Associazione, che può utilizzarle per le attività promosse dal Comune o previa autorizzazione.

2. A conclusione dell'attività, le Associazioni sportive presentano relazione sullo stato di tali attrezzature.

3. Al termine delle attività per le quali è stato autorizzato l'uso delle attrezzature, il Comune può richiederne la consegna.

(art. 25)

1. Le eventuali variazioni delle iniziative proposte, sia che ne riducono il costo, sia che ne mutino il contenuto e le modalità di svolgimento e modifichino i tempi o i luoghi di realizzazione, dovranno essere formalmente comunicate all'Amministrazione Comunale, la quale, si riserva di modificare l'ammontare dell'intervento, già deliberato in via preventiva, oppure di revocarlo.

2. Nell'ipotesi di variazioni apportate unilateralmente, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, il richiedente decade automaticamente dall'intervento.

3. La decadenza o sostituzione del legale rappresentante deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio competente. L'Amministrazione rimane esentata da qualsiasi responsabilità per la mancata o incompleta comunicazione all'ufficio.

4. Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative alla concessione dell'intervento, decade dal diritto di assegnazione.

(art. 26)

1. La revoca o decadenza del beneficio concesso dall'Amministrazione, nel caso di intervento diretto in beni e servizi, comporta la responsabilità per danni a carico del soggetto beneficiario, pari alla somma spesa dall'Amministrazione o alla tariffa fissata per l'uso del bene.

(art. 27)

1. L'Amministrazione incaricherà i propri funzionari per verificare il regolare svolgimento delle attività programmate e di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori atti documentali e giustificativi di spesa relativi al rendiconto.

(art. 28)

1. L'Amministrazione Comunale non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e realizzazione delle varie iniziative, ivi compresa la responsabilità per eventuali coperture assicurative.

2. L'assolvimento degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario dell'intervento.

3. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra soggetti privati e pubblici ed in generale fra qualsiasi destinatario di interventi finanziari e soggetti terzi, per fornitura di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

NORMA TRANSITORIA

(art. 29)

L'amministrazione comunale provvederà entro 90 giorni alla costituzione della consulta dello sport.

Nelle more della costituzione della Consulta, l'Amministrazione comunale opera in assenza della stessa, attuando le norme del presente regolamento.